



DETERMINAZIONE N. 457 DEL 27/10/2022

Modalità di notifica delle comunicazioni relative ai procedimenti di cancellazione d'ufficio delle imprese e dei domicili digitali non operativi (art. 8 L. 241/90).

Il Dirigente dell'area anagrafe e registri e Conservatore del registro imprese,

- visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;
- vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- visto in particolare il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- visto l'art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e s.m.i. che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (vale a dire di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata);
- visto l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.ro 221 e s.m.i. che ha esteso, anche, alle imprese individuali l'obbligo di scrivere nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (vale a dire di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata);
- considerato che il suddetto obbligo è stato confermato dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- visto che il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati INI- PEC, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione;
- ritenuto che il domicilio digitale pubblicato da ciascuna impresa, oltre che valido, attivo e non revocato, deve essere alla stessa riconducibile;
- rilevato, per le specifiche finalità del presente atto, che il Conservatore del Registro delle Imprese, nel caso in cui rilevi l'inattività di un domicilio digitale, anche a seguito di segnalazione, deve avviare la procedura di cancellazione e la successiva assegnazione di un



- nuovo domicilio digitale, il tutto come disciplinato dall'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e s.m.i., nonché dall'art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.ro 221 e s.m.i;
- rilevato che, in caso di inattività del domicilio digitale (casella p.e.c.), l'Ufficio deve avviare il procedimento mediante l'invio di un'apposita comunicazione alle imprese interessate;
 - visto, inoltre, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”, il quale prevede, sia per le imprese individuali che per le società di persone, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;
 - visto altresì l'art. 2490 del Codice Civile rubricato “Bilanci in fase di liquidazione”, primo e ultimo comma, ove è rispettivamente sancito l'obbligo del deposito al Registro delle imprese del bilancio anche per le società in liquidazione e, nel caso in cui il mancato deposito si protragga per oltre tre anni consecutivi, la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, con gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 del Codice Civile;
 - visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, dispone che *“è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”*;
 - rilevato che le citate norme si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle notizie non veritiere ovvero delle imprese non più operative;
 - ravvisata, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
 - visto il comma 6 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro 8 giorni;



- atteso che la predetta disposizione di legge attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese la competenza per l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento conclusivo delle procedure di cancellazioni d'ufficio;
- considerato, peraltro, che la maggioranza delle imprese interessate dai procedimenti ex D.P.R. 247/2004, art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e art. 2490 c.c. non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto citata normativa, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente;
- rilevata pertanto l'impossibilità di adottare modalità telematiche per l'inoltro di qualunque tipo di comunicazione e/o notifica, nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
- premesso quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo di iscriverne al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, ma altresì alla luce del fatto che il presupposto delle procedure di cancellazione citate è proprio la difficoltà di reperire le imprese interessate dai procedimenti di cancellazione;
- rilevato, infatti, che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori/titolari, pubblicato nella visura e in numerosi casi anche presso la residenza anagrafica;
- considerata l'elevata numerosità delle imprese procedibili, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e semplificazione amministrativa, con l'elevata possibilità che, stante la "vetustà" di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, la comunicazione "tradizionale" non sortirebbe gli effetti di legge;
- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- visto che l'art. 8 della legge 241/1990 testualmente dispone che: *"Qualora per il numero dei*



destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

- considerato che la disposizione appena richiamata possa applicarsi alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese versanti nella medesima situazione di irregolarità;
- ritenuto che anche il provvedimento finale, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, possa essere analogamente adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese attraverso un “decreto plurimo”, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, tutti accomunati dalla medesima patologia (imprese/società inerti all'invito dell'Ufficio e sprovviste di un proprio domicilio digitale regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese);
- visto l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti per ciascuna Pubblica Amministrazione, esclusivamente, con la pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul proprio sito istituzionale;
- rammentato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Verona è on line, e consultabile in un'apposita sezione del sito internet;
- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'Albo camerale e nella sezione del sito dedicata al Registro delle imprese consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;
- ritenuto quindi, nel rispetto della normativa vigente, di poter assolvere all'obbligo di notifica agli interessati mediante pubblicazione all'Albo della Camera di commercio e nella sezione del sito dedicata al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 per un periodo di:
 - 40 giorni consecutivi per i procedimenti di cui all'art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e all'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.ro 221 e s.m.i. (cancellazione d'ufficio di PEC);



- 55 giorni consecutivi per i procedimenti di cui al D.P.R. 247/2004 (cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone);
 - 70 giorni consecutivi per il provvedimento di scioglimento di cui al comma 3 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i (cancellazione d'ufficio di società di capitali);
 - 40 giorni consecutivi per i procedimenti di cui all'art. 2490 c.c. (cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione);
- ritenuto che le comunicazione sopra indicate si debbano intendere portate a conoscenza dei destinatari il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito della Camera di commercio (nell'Albo Camerale e nella sezione dedicata al Registro delle imprese);
 - ritenuto altresì di provvedere alla pubblicazione sul sito della Camera di commercio (nell'Albo Camerale e nella sezione dedicata al Registro delle imprese) dei provvedimenti del Conservatore di cui ai procedimenti sopra elencati per un periodo complessivo di 25 giorni (commi 6 e 7 del citato articolo 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120);
 - ritenuto infine che le determinazioni del Conservatore di cui sopra si debbano intendere comunicate ai destinatari il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito della Camera di commercio (nell'Albo Camerale e nella sezione dedicata al Registro delle imprese)
 - considerato che tale modalità produce una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;
 - ritenuto di procedere per le imprese individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;
 - richiamate le istruzioni operative relative a ciascun procedimento sopra citato;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. che, ai sensi dell'art. 8 l. 241/90, la comunicazione massiva di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio (ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e all'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.ro 221, nonché dell'art. 2490 c.c. e del D.P.R. 247/04) e/o di determinazione di scioglimento senza liquidazione (ai



sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120), sia effettuata tramite affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio di Verona e pubblicazione nella sezione del sito camerale dedicata al Registro delle imprese;

2. che detta comunicazione, unica e cumulativa, contenente in allegato l'elenco delle imprese destinatarie, rimanga pubblicata all'Albo camerale e nella sezione del sito camerale dedicata al Registro delle imprese per il seguente periodo:
 - 40 giorni consecutivi per i procedimenti di cui all'art. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, e all'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.ro 221 e s.m.i. (cancellazione d'ufficio di PEC);
 - 55 giorni consecutivi per i procedimenti di cui al D.P.R. 247/2004 (cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone);
 - 70 giorni consecutivi per il provvedimento di scioglimento di cui al comma 3 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i (cancellazione d'ufficio di società di capitali);
 - 40 giorni consecutivi per i procedimenti di cui all'art. 2490 c.c. (cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione);
3. che la data di pubblicazione sul sito camerale, dalla quale decorrono i termini di cui sopra, è riportata nell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese.
4. che la citata comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione;
5. che, ai sensi dell'art. 8 l. 241/90, la comunicazione della determinazione massiva di cancellazione d'ufficio sia effettuata tramite affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio di Verona e pubblicazione nella sezione del sito camerale dedicata al Registro delle imprese;
6. che detta determinazione, unica e cumulativa, contenente in allegato l'elenco delle imprese destinatarie, rimanga pubblicata all'Albo camerale e nella sezione del sito camerale dedicata al Registro delle imprese per il periodo di 25 giorni consecutivi;
7. che la data di pubblicazione sul sito camerale, dalla quale decorrono i termini di cui sopra, è riportata nell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese;



8. che la citata determinazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione;
9. che si proceda, altresì, alla notifica di qualsiasi atto riguardante i citati procedimenti, utilizzando la casella di posta elettronica certificata (domicilio digitale) risultante dal Registro delle Imprese, esclusivamente nei confronti di quelle imprese che risultino dotate di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
10. che le modalità di notificazione di cui sopra sostituiscano la comunicazione tramite Raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., esclusivamente, nei confronti di quelle imprese che non risultino dotate di un proprio "domicilio digitale", valido ed attivo;
11. che il presente provvedimento sostituisca la precedente determinazione n. 52/2022 e sia immediatamente eseguibile.

Il Dirigente
dell'Area Anagrafe e Registri e
Conservatore del Registro Imprese
(Dott. Pietro Scola)